

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2013, N. 3

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1” e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”, nonché disposizioni in materia di trasparenza.¹

Art. 1 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna)

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna sono modificate con lo spostamento nella circoscrizione di Varna della p.ed. 998 e della p.f. 562/2 CC Bressanone secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica approvata dai Consigli comunali di Bressanone e Varna, accertato che la modifica territoriale non comporta trasferimento di popolazione residente da un comune all'altro e che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 “Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni” e successive modificazioni.

¹ In B.U. 7 maggio 2013, n. 19. Ripubblicazione con note in B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Bressanone e Varna sulla base della allegata documentazione tecnica.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni)

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²

b) *(omissis)*³

Art. 3 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni" e disposizioni in materia di trasparenza)

1. *(omissis)*⁴

2. La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto

² Sostituisce le lettere e) ed f) nel comma 1 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

³ Modifica il comma 6 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia.

3. (*omissis*)⁵

Art. 4 (Modifiche all'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)

1. (*omissis*)⁶

Art. 5 (Modifiche all'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)

1. (*omissis*)⁷

2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013.

⁵ Inserisce il comma 5-*bis* dopo il comma 5 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (legge finanziaria).

⁶ Modifica il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁷ Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 23 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.
